

COMUNE DI MONSUMMANO TERME

PROVINCIA DI PISTOIA

\* \* \*

REPERTORIO N. \_\_\_\_\_

OGGETTO: CONVENZIONE PER PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO DEGLI ALUNNI DISABILI PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI A.S. 2019/2020-2020/2021 .

\* \* \*

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno....., il giorno .....del mese di..... in Monsummano Terme nei locali della sede comunale, Piazza IV Novembre, n. 75 H,

Fra

1) IL COMUNE DI MONSUMMANO TERME, con sede in Piazza IV Novembre 75H, Codice Fiscale 81004760476, rappresentato dal Dirigente del Settore Front Office Dott. Antonio Pileggi, nato a Minturno (LT) il 02.10.1959, in esecuzione dell'art.107 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, dell'art. 99 dello Statuto Comunale vigente e del Decreto Sindacale n. 25 del 10.07.2019 in seguito denominato anche Comune;

E

2) L' ASSOCIAZIONE ....., con sede in ....., Via....., codice fiscale..... Partita IVA..... e numero di iscrizione al Registro del Volontariato , rappresentata dal Sig....., nato a ..... il ....., residente a ..... in..... nella sua qualità di Legale Rappresentante, come risulta da....., depositato agli atti di questa Amministrazione Comunale, in seguito denominata anche ASSOCIAZIONE;

PREMESSO

CHE con la Determina ....., è stata affidata la gestione del servizio di trasporto e accompagnamento degli alunni disabili presso gli istituti scolastici a.s. 2019/2020-2020/2021 all' Associazione ....., approvando altresì il presente schema di convenzione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

- ART. 1 -

Definizione delle attività affidate

Il Comune di Monsummano Terme, come sopra rappresentato, affida all' ASSOCIAZIONE .....

che, come sopra rappresentata, accetta la gestione del servizio di trasporto e accompagnamento degli alunni disabili presso gli istituti scolastici per il periodo di due anni scolastici (periodo Settembre 2019 - Giugno 2021).

Il COMUNE si impegna a fornire all' ASSOCIAZIONE dati e informazioni necessarie al corretto svolgimento delle attività. L'Associazione stessa si impegna alla realizzazione della gestione del servizio nei tempi e nei modi indicati.

- ART. 2 -

Descrizione del servizio

Il servizio di trasporto disabili dovrà essere garantito ed assicurato per gli alunni segnalati dall'Ufficio Servizi Sociali, per assicurare loro la possibilità di spostarsi favorendo il collegamento di andata e ritorno tra abitazione e istituti scolastici, attraverso l'utilizzo di veicoli idonei.

Gli alunni segnalati dovranno essere trasportati mediante raccolta degli stessi presso le proprie abitazioni dislocate sul territorio Comunale e accompagnati presso le scuole. I nominativi, gli indirizzi degli alunni ed i luoghi di destinazione verranno comunicati al momento dell'aggiudicazione.

Il servizio dovrà essere svolto sia per l'andata che per il ritorno per cinque giorni la settimana, e secondo il calendario scolastico di ciascun Istituto. L'Affidatario dovrà garantire la massima flessibilità dell'orario di servizio, in funzione delle particolari necessità di ciascun destinatario, conformandosi alle eventuali modifiche apportate ai percorsi/orari, per sopraggiunte esigenze organizzative che si dovessero presentare nel corso dell'anno.

- ART. 3 -

Mezzi e Personale

L'ASSOCIAZIONE metterà a disposizione mezzi di trasporto idonei al servizio .

La dotazione minima del personale comprende:

-1 autista munito di idoneità e professionalità secondo le normative vigenti e di valida patente di guida di categoria corrispondente all'automezzo utilizzato.

-un numero di accompagnatori adeguato rispetto alle necessità degli alunni trasportati e in possesso di idonea esperienza di assistenza ai disabili.

Ogni informazione assunta nello svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione, o desunte nel loro corso, non potrà essere divulgata all'esterno da parte dei volontari dell' ASSOCIAZIONE.

- ART. 4 -

#### Coordinamento

L'ASSOCIAZIONE indica il/la Sig./ra .....quale coordinatore della gestione del servizio oggetto della Convenzione. Il coordinatore ha il compito di tenere i collegamenti con i competenti livelli operativi del COMUNE con i quali è in costante contatto per favorire il corretto sviluppo delle attività programmate.

-ART. 5 -

#### Volontari dell'Associazione

L' ASSOCIAZIONE dichiara di avvalersi, per lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, di volontari idonei, preparati e qualificati.

I volontari, fermo restando il rispetto delle competenze di indirizzo da parte del COMUNE e l'obbligo di fattiva collaborazione da parte dei medesimi, prestano il loro lavoro senza vincoli di subordinazione nei confronti del COMUNE stesso, e rispondono del buon andamento delle attività esclusivamente al suddetto coordinatore indicato all'art. 4.

- ART. 6 -

#### Responsabilità dell' Associazione e oneri assicurativi

Il COMUNE è esonerato espressamente da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell'espletamento delle attività oggetto della Convenzione.

L'ASSOCIAZIONE si assume ogni onere e rischio inerente l'affidamento del servizio oggetto dell'appalto e si assume ogni responsabilità derivante dal non corretto svolgimento dello stesso, per proprie negligenze e leggerezze, comprese quelle del personale impiegato nell' esecuzione del servizio. L'affidatario si assume ogni onere e rischio inerente l'affidamento del servizio pertanto dichiara di avere stipulato con Primaria Compagnia Assicuratrice idonea polizza del tipo "Responsabilità Civile verso terzi" a garanzia dell'attività svolta come di seguito indicato:

-Polizza n. ....rilasciata da..... ....in data.....

Detta polizza prevede un massimale non inferiore ad €.....(.....).

L'ASSOCIAZIONE si impegna a mantenere attiva per l'intera durata del presente contratto la suddetta polizza o comunque altra di analoga portata.

- ART. 7 -

#### Controlli

Il COMUNE, tramite gli Uffici competenti, ha facoltà di promuovere controlli volti a verificare la correttezza delle modalità di svolgimento del servizio. In caso di inadempienza dei volontari il COMUNE informa

tempestivamente l'ASSOCIAZIONE affinché adotti i provvedimenti ritenuti necessari ad un corretto assolvimento delle attività.

Il COMUNE, tramite i suoi uffici, può richiedere anche modifiche organizzative e gestionali ove necessarie ad una maggiore efficacia del servizio di trasporto.

- ART. 8 -

Rimborso a carico del Comune

Per l'attuazione di quanto previsto nella presente Convenzione il COMUNE erogherà un rimborso spese come si seguito indicato:

€ ..... /anno per ogni studente trasportato in scuole ubicate sul territorio comunale,

€ ..... /anno per ogni studente trasportato in scuole ubicate fuori del territorio comunale.

Ai fini dell'erogazione del rimborso spettante l'ASSOCIAZIONE sarà tenuta a inviare un rendiconto alla fine di ogni anno scolastico e la relativa fattura elettronica il cui importo verrà liquidato entro 30 giorni dalla ricezione .

Il rimborso verrà effettuato in base al conteggio dei mesi di effettivo servizio prestato per ciascun studente e indipendentemente dal numero di chilometri effettuati.

Si precisa inoltre che il rimborso relativo al servizio per studenti frequentanti le Scuole Secondarie di Secondo Grado sarà condizionato dalla disponibilità dell'erogazione dei fondi da parte della Provincia e dall'introito degli stessi da parte di questo Ente.

- ART. 10 -

Durata della Convenzione

La presente Convenzione decorre dal giorno ..... per due anni scolastici (periodo Settembre 2019 - Giugno 2021), salvo la facoltà di risoluzione unilaterale da parte del Comune di cui agli articoli seguenti.

- ART. 11 -

Risoluzione della Convenzione

La Convenzione può essere risolta unilateralmente dal COMUNE nei seguenti casi:

- a) in caso di scioglimento o cessazione dell' ASSOCIAZIONE;
- b) nel caso di gravi inadempienze sulla realizzazione del servizio da parte dell' ASSOCIAZIONE tali da compromettere la funzionalità dello stesso;
- c) nel caso di inadempienza da parte dell' ASSOCIAZIONE agli impegni assunti con la presente

convenzione;

d) nel caso di accertata e perdurante inadempienza e incompetenza dei volontari impiegati relativamente alle mansioni previste nel servizio;

e) nel caso di cessione della presente Convenzione senza la preventiva autorizzazione del COMUNE.

In tali casi il COMUNE ha facoltà di diffidare l'ASSOCIAZIONE all'adempimento di quanto non realizzato entro un congruo termine.

Decorso inutilmente tale termine la convenzione si intenderà risolta.

Si precisa che la Convenzione può essere risolta unilateralmente da parte del Comune nel caso in cui il Comune stesso ritenga di non proseguire la realizzazione del servizio per finalità di interesse pubblico sopravvenute alla stipula della Convenzione stessa, dando all'ASSOCIAZIONE un congruo preavviso.

#### - ART. 12 -

##### Penali

Verificandosi deficienze o abusi nell'adempimento degli obblighi di cui alla presente Convenzione , il COMUNE formulerà un richiamo scritto all' Associazione, che, entro cinque giorni potrà controdedurre, altrimenti dovrà adempiere a quanto indicato dal COMUNE e nei tempi ivi prescritti.

Nel permanere delle inadempienze di cui al comma precedente, il COMUNE, con provvedimento dirigenziale, provvederà ad applicare una penale da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 250,00.

Nel caso di interruzione del servizio, senza preavviso e senza preventiva e motivata autorizzazione del COMUNE, all'ASSOCIAZIONE sarà applicata una penale di € 20,00 per ogni giorno di mancato servizio (calcolato sul calendario scolastico e salvo modifiche concordate con il COMUNE).

Le eventuali penali o esecuzioni in danno di cui al presente articolo saranno decurtate dal rimborso di cui all'articolo 8.

#### - ART. 13 -

##### Normativa di riferimento

Per tutto quanto non previsto nella presente Convenzione si rinvia alla normativa vigente in materia.

#### - ART. 14 -

##### Oneri fiscali

Le parti convengono che il presente atto di scrittura privata sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 131/86.

La presente convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 27 bis tabella allegato "B" del DPR 26/10/1972 n.642 e successive modifiche ed integrazioni.

- Art. 15 -

#### Divieto cessione Convenzione

E' vietata la cessione della presente Convenzione che vincola fin da ora le parti.

- Art. 16-

#### Trattamento dati personali

L'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'Art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e smi e GDPR (Regolamento UE 679/16) informa l'ASSOCIAZIONE che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

- Art. 17 -

#### Normativa Anticorruzione

L'ASSOCIAZIONE si impegna al rispetto delle disposizioni del PTPC (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione) e del Codice di Comportamento del Comune di Monsummano Terme, debitamente trasmessi dall'ufficio responsabile del procedimento.

- Art. 18 -

#### Pantouflage

L'ASSOCIAZIONE dà atto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, incarichi ad ex dipendenti del Comune di Monsummano Terme, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ente medesimo nei loro confronti. L'ASSOCIAZIONE dà altresì atto, di essere consapevole che eventuali contratti conclusi e incarichi conferiti in violazione di quanto stabilito dal presente articolo ed in violazione dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001, sono nulli e comporteranno il divieto per l'ASSOCIAZIONE stessa, per i tre anni successivi al loro conferimento, di contrattare con le pubbliche amministrazioni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essa riferiti.

p. IL COMUNE  
(Dott. Antonio Pileggi)  
firmato digitalmente

p. L'ASSOCIAZIONE  
(.....)  
firmato digitalmente